

AUDIT FOCUS

Caro Collega,

Il nuovo obbligo formativo per i revisori legali previsto dal D.Lgs n. 135 del 17 luglio 2016, che modifica e integra il D.Lgs 39/2010, ha avuto importanti chiarimenti alla luce:

- della Determina MEF – Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 37343 del 07/03/2017*
- e della Circolare MEF n. 26 del 06/07/2017*

Di seguito ne illustriamo gli aspetti salienti.

Il nuovo obbligo formativo per i revisori legali

«Chi è obbligato alla formazione e quante sono le ore previste?»

- L'obbligo formativo riguarda tutti gli iscritti al registro dei revisori, sia alla sezione attivi che alla sezione inattivi e non sono previsti esoneri o esclusioni
- Il periodo di formazione è triennale ed il primo triennio va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di un minimo di 20 crediti annui

Il nuovo obbligo formativo per i revisori legali

(segue)

«Quali argomenti dovranno riguardare i corsi di formazione?»

- Almeno 10 crediti devono essere dedicati alle materie caratterizzanti l'attività di revisione (materie del gruppo «A» di cui alla Determina R.G.S. Prot. 37343 del 07/03/2017), di seguito elencate:
 - A.1 Gestione del rischio e controllo interno
 - A.2 Principi di revisione nazionale e internazionale
 - A.3 Disciplina della revisione legale
 - A.4 Deontologia professionale e indipendenza
 - A.5 Tecnica professionale della revisione

- Gli ulteriori 10 crediti formativi annui potranno essere conseguiti nelle restanti materie non caratterizzanti dei gruppi «B» e «C» definiti nella stessa determina

Il nuovo obbligo formativo per i revisori legali

(segue)

«Quali corsi saranno validi per la formazione continua?»

- L'attività formativa potrà essere svolta:
- partecipando a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero
- partecipando a corsi che siano organizzati da società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione
- attraverso il riconoscimento della formazione obbligatoria accreditata dall'albo professionale di appartenenza (cosiddetto principio di equivalenza, ex articolo 5, comma 10, D.Lgs. 39/2010 e successive modifiche e punto 2.3 circolare n. 26 MEF)

Il nuovo obbligo formativo per i revisori legali

(segue)

«alcune precisazioni importanti»

- La formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso gli albi professionali di appartenenza, nonché da coloro che collaborano all'attività di revisione o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano la formazione al proprio interno, è riconosciuta equivalente, purché conforme al programma di aggiornamento adottato con determina R.G.S prot. n. 37343 del 07/03/2017
- Ad esempio, se un iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili partecipa ad un corso accreditato dal CNDCEC e le materie sono conformi al programma annuale del MEF, vengono acquisiti:
 - sia i crediti formativi validi per la formazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili
 - che quelli validi ai fini della formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori legaliindipendentemente dal fatto che l'ente di formazione sia o meno accreditato dal MEF

Il nuovo obbligo formativo per i revisori legali

(segue)

«non ripetitività e riconoscimento dei crediti formativi»

- È importante sottolineare che la Circolare MEF n. 26 evidenzia che la partecipazione nel triennio a corsi identici, oppure riguardanti il medesimo argomento, consente di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta
- Il riconoscimento dei crediti formativi – in ragione di almeno 20 crediti annui - viene effettuato ex post dal MEF, per ciascun revisore, mediante verifica della corrispondenza degli argomenti riguardanti le materie caratterizzanti (per almeno 10 crediti formativi) e degli altri argomenti relativi a materie oggetto di offerta formativa (per gli ulteriori 10 crediti)
- È sempre il Ministero competente (MEF) che verificherà l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e l'irrogazione di eventuali sanzioni anche pecuniarie nella misura da 50 a 2.500 euro (art. 24 D.Lgs n. 135 del 17 luglio 2016)

Prossimamente

*La prossima informativa riguarderà
«ulteriori aggiornamenti in merito alle novità
concernenti la revisione legale dei conti»*

